

Codice DB1603

D.D. 5 aprile 2012, n. 139

DGR n. 16 - 3447 del 21/02/2012 - Modalita' per la richiesta di diverso utilizzo dei fondi conferiti ai Confidi a titolo di prestito ai sensi della DGR n. 10-12155 del 21/09/2009. Approvazione dello schema di convenzione.

Premesso che:

con la DGR n. 10-12155 del 21/9/2009 la Regione ha disposto, tra l'altro:

il conferimento, a titolo di prestito, sulla base di apposite convenzioni, di 12 milioni di euro tra tutti i Confidi piemontesi e di 2 milioni di euro tra i Confidi con un volume di attività finanziaria inferiore a 75 milioni di Euro, in base alla media ponderata del numero dei soci e degli importi delle garanzie in essere e dei finanziamenti garantiti;

il conferimento a titolo di prestito, sulla base di apposite convenzioni, di quote già conferite ai Confidi in base a normative regionali e comunitarie;

che le convenzioni regolanti i prestiti consentano, ai Confidi con un volume di attività finanziaria uguale o superiore ai 75 milioni di Euro, l'imputazione delle risorse regionali al patrimonio supplementare, computabile ai fini del patrimonio di vigilanza in misura pari al 100% del patrimonio base;

ai sensi della citata DGR, sono pertanto state stipulate tra Regione e Confidi le convenzioni sulla base degli schemi approvati con DD n. 247 del 29/9/2009;

la DGR n. 16-3447 del 21/02/2012 autorizza i Confidi che ne facciano richiesta ad un diverso utilizzo, in costanza di inquadramento, delle risorse conferite a titolo di prestito ai sensi della DGR n. 10-12155 del 21/9/2009 e dei successivi provvedimenti attuativi sopra citati; in particolare tale utilizzo deve essere maggiormente correlato all'incrementato tasso di decadimento dei finanziamenti a causa del protrarsi dell'andamento congiunturale negativo e in un'ottica di rafforzamento patrimoniale indiretto dei Confidi medesimi;

conseguentemente, la Giunta regionale autorizza i Confidi, previa stipula di apposita convenzione, all'utilizzo delle citate risorse come fondo rischi a copertura totale delle perdite sui crediti, demandando alla Direzione Attività produttive l'approvazione dello schema di convenzione, la definizione delle modalità di richiesta dei Confidi e la stipula delle convenzioni citate;

si procede pertanto all'approvazione del nuovo schema di convenzione in base alle disposizioni della Giunta regionale, indicando contestualmente le modalità di presentazione della richiesta da parte dei Confidi;

per le motivazioni di cui in premessa che sostanzialmente e integralmente si richiamano

Il Direttore regionale

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

determina

In attuazione della DGR n. 16-3447 del 21/02/2012:

di approvare l'allegato 1 alla presente determinazione per farne parte integrante, contenente lo schema di "Convenzione tra Regione Piemonte e Confidi piemontesi per la gestione, ai sensi della DGR n. 16-3447 del 21/02/2012, delle risorse già conferite a titolo di prestito con DGR n. 10-12155 del 21/9/09 e successivi provvedimenti attuativi."

possono presentare domanda di diverso utilizzo dei fondi conferiti a titolo di prestito ai Confidi ai sensi della DGR n. 10-12155 del 21/9/2009 i Confidi operanti in Piemonte già firmatari delle Convenzioni ai sensi della citata DGR e successivi provvedimenti attuativi;

la domanda è presentata tramite raccomandata AR a partire dal 16/04/2012 al 18/06/2012 a:

Direzione attività produttive

Settore promozione, sviluppo e disciplina dell'artigianato

via Pisano, 6, 10152, Torino

la domanda deve essere prodotta su carta intestata del Confidi richiedente, in regola con la normativa sul bollo e corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentante che attesti la consistenza dei fondi suddetti al 31/12/2011;

la Direzione Attività produttive determina in merito alle richieste pervenute e procede agli adempimenti per la stipula delle Convenzioni in base allo schema di cui all'Allegato A al presente provvedimento;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR 22/2010.

Il Direttore
Giuseppe Benedetto

Allegato

“Convenzione tra Regione Piemonte e Confidi piemontesi
per la gestione, ai sensi della DGR n. 16-3447 del 21/02/2012, delle risorse già conferite a titolo di
prestito con DGR n. 10-12155 del 21/9/09 e successivi provvedimenti attuativi.”

Premesso che :

con la DGR n. 10-12155 del 21/9/2009 la Regione ha disposto, tra l'altro:

- il conferimento, a titolo di prestito, sulla base di apposite convenzioni, di 12 milioni di euro tra tutti i Confidi piemontesi e di 2 milioni di euro tra i Confidi con un volume di attività finanziaria inferiore a 75 milioni di Euro, in base alla media ponderata del numero dei soci e degli importi delle garanzie in essere e dei finanziamenti garantiti;
- il conferimento a titolo di prestito, sulla base di apposite convenzioni, di quote già conferite ai Confidi in base a normative regionali e comunitarie;
- che le convenzioni regolanti i prestiti consentano, ai Confidi con un volume di attività finanziaria uguale o superiore ai 75 milioni di Euro, l'imputazione delle risorse regionali al patrimonio supplementare, computabile ai fini del patrimonio di vigilanza in misura pari al 100% del patrimonio base;

ai sensi della citata DGR, sono pertanto state stipulate tra Regione e Confidi le convenzioni sulla base degli schemi approvati con DD n. 247 del 29/9/2009;

la DGR n. 16-3447 del 21/02/2012 autorizza i Confidi che ne facciano richiesta ad un diverso utilizzo, in costanza di inquadramento, delle risorse conferite a titolo di prestito ai sensi della DGR n. 10-12155 del 21/9/2009 e dei successivi provvedimenti attuativi sopra citati; in particolare tale utilizzo deve essere maggiormente correlato all'incrementato tasso di decadimento dei finanziamenti a causa del protrarsi dell'andamento congiunturale negativo e in un'ottica di rafforzamento patrimoniale indiretto dei Confidi medesimi;

conseguentemente, la Giunta regionale autorizza i Confidi all'utilizzo delle citate risorse come fondo rischi a copertura totale delle perdite sui crediti

TRA

La Regione Piemonte rappresentata, ai sensi dell'art. 17 della LR n. 23/2008 dal Direttore pro tempore alle Attività produttive Giuseppe Benedetto, domiciliato ai fini del presente atto a Torino, presso la sede regionale di via Pisano, 6

E

La Cooperativa/Consorzio di garanzia collettiva fidi (di seguito denominato "Confidi")
....., in persona del legale rappresentante
....., nato a il,
domiciliato ai fini del presente atto a, presso la sede del Confidi di
.....

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Ambito di applicazione e disposizioni generali

1. La presente Convenzione modifica, ai sensi della DGR n. 16-3447 del 21/02/2012 le condizioni di utilizzo delle risorse conferite al Confidi a titolo di prestito ai sensi della DGR n. 10-12155 del 21/9/09 e successivi provvedimenti attuativi e sostituisce integralmente la convenzione rep. n. XXXX del XXXX.
2. Ai fini della presente convenzione si intendono:

- "Deliberazione della Giunta regionale", la DGR n. 16-3447 del 21/02/2012 - "Confidi", i soggetti di cui all'art. 13 comma 1, del decreto-legge 269 del 30/09/2003 convertito in Legge 326 del 24/11/2003;
 - "Direzione", la Direzione regionale alle Attività produttive.
3. Considerato che il finanziamento disciplinato dalla presente convenzione, ricapitalizzando i confidi, favorisce un più efficiente accesso al credito per le PMI, il Confidi si impegna a sostenere l'accesso al credito delle PMI piemontesi; la Direzione si riserva di disciplinare con successivo provvedimento le modalità di monitoraggio dei flussi di finanziamento all'economia piemontese.

Art. 2

Natura e decorrenza del finanziamento

1. Le risorse di cui al comma 1 del precedente articolo 1, per l'importo risultante al 31/12/2011 e a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione, assumono la natura di fondo rischi per insolvenze relative a garanzie rilasciate in favore delle imprese socie del Confidi aventi sede operativa nella Regione Piemonte.

Art. 3

Scadenza

1. Il finanziamento ha durata di 15 (quindici) anni. La scadenza è fissata per il giorno 15 del mese successivo a quello di stipula della presente convenzione, decorsi 15 anni dalla stipula stessa.

Art. 4

Interessi sul finanziamento

1. Sulle consistenze al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno sono rilevati interessi ad un tasso annuale lordo posticipato, calcolato su base annua 365/365 (giorni effettivi su giorni effettivi), pari a 2/3 (due terzi) del rendimento dei BOT rilevato alla prima asta di emissione dell'anno solare successivo.
2. Gli interessi, come sopra determinati, sono capitalizzati ed accreditati alle somme rivenienti dal finanziamento alla data di cui al comma precedente.
3. Le consistenze al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno sono determinate sulla base del valore nominale del finanziamento sottoscritto, ridotto per effetto della copertura delle insolvenze relative a garanzie rilasciate in favore delle imprese aventi sede legale in Piemonte, ed incrementato da eventuali recuperi sui crediti - sulla base del disposto di cui all'art. 5, comma 5 - nonché dagli interessi maturati nel corso dell'esercizio stesso, per effetto della capitalizzazione di cui al precedente comma 2.

Art. 5

Modalità di utilizzo del finanziamento

1. Il finanziamento dovrà essere esclusivamente utilizzato a copertura delle insolvenze derivanti da garanzie rilasciate in favore di imprese aventi sede operativa in Piemonte.
2. Devono intendersi esclusi gli interventi di garanzia per i quali sia prevista l'attivazione di una garanzia reale di natura ipotecaria, in quanto trattasi di investimento di natura immobiliare.
3. Devono intendersi altresì escluse, ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 216 del 05/08/1996, tutte quelle garanzie rilasciate dal Confidi rispetto alle quali il rischio di insolvenza sia limitato ad uno specifico fondo monetario vincolato (garanzie c.d. cappate).
4. Con riferimento ai commi precedenti, il Confidi trasmette alla Direzione, entro la fine del mese successivo all'approvazione del bilancio, a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal legale rappresentante e dal Presidente del Collegio Sindacale, l'elenco dei pagamenti effettuati a seguito delle sofferenze su crediti subite nell'anno.
5. Eventuali recuperi a fronte dei crediti di cui al comma 4 dovranno essere accantonati a ripristino del finanziamento in parola fino a concorrenza del valore nominale iniziale.

Art. 6

Modalità di rimborso del prestito

1. Il finanziamento verrà rimborsato alla scadenza in un'unica soluzione per un importo pari al valore nominale sottoscritto, decurtato delle somme utilizzate a copertura delle insolvenze di cui all'articolo precedente, ed incrementato per effetto della capitalizzazione degli interessi di cui all'art. 4 e dei recuperi di cui all'art. 5, comma 5.

Art. 7

Rimborso anticipato

1. Non è previsto rimborso anticipato.

Art. 8

Luogo di pagamento e termini di prescrizione

1. Il rimborso del prestito viene effettuato su conto corrente i cui estremi saranno comunicati al Confidi dalla Regione.
2. Il diritto di ottenere la restituzione del prestito si prescrive in 10 anni a decorrere dal giorno in cui lo stesso è rimborsabile.

Art. 9

Obblighi di comunicazione del Confidi

1. Il Confidi trasmette alla Direzione, entro il mese successivo all'approvazione, il proprio bilancio di esercizio correlato degli allegati obbligatori previsti per legge.
2. Entro lo stesso termine il Confidi è tenuto a comunicare alla Direzione a mezzo di certificazione sostitutiva di atto notorio firmata dal legale rappresentante e dal Presidente del Collegio Sindacale, il valore della consistenza del fondo al 31 (trentuno) dicembre, unitamente all'elenco di cui all'art. 5 comma 4.

Art. 10

Varie

1. La soluzione di ogni eventuale controversia in dipendenza dell'applicazione e interpretazione della presente convenzione, o comunque connessa o dipendente, sarà demandata al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati, uno per ciascuno, dalle parti contendenti ed il terzo designato dalle parti stesse di comune accordo, oppure, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino.

Regione Piemonte

Confidi